



COMUNE DI POMBIA
(Provincia di Novara)

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI
UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA DEI
SOGGETTI CHE RICHIEDONO
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE –
ISEE.***

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente – di seguito denominato ISEE – ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 109, così come modificato dal D. Lgs. 03/05/2000, n. 130, ed è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso ad agevolazioni in materia di prestazioni sociali, assistenziali o servizi di pubblica utilità.

Art. 2
OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

L'intento del presente regolamento è quello di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possano influire e provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita e di studio;
- b) assicurare la flessibilità delle strutture dei servizi, con modalità che garantiscano la libertà e dignità personale e consentano uguali diritti per gli utenti;
- c) sostenere la famiglia, proteggere e tutelare l'infanzia con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- d) garantire che l'accesso ai servizi sia quanto più equo possibile.

ART. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle richieste di prestazioni sociali o assistenziali erogate dal Comune di Pombia, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura a determinate situazioni economiche.

A tal fine il Comune di Pombia cura, secondo l'ordinamento vigente, l'istruttoria delle pratiche relative ai sussidi istituiti per legge, ed in particolare:

- a) Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
- b) Assegno di maternità;
- c) Contributo per il sostegno alla locazione;
- d) Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per la scuola dell'obbligo;
- e) Altre prestazioni economiche di carattere assistenziale.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì, ai servizi di pubblica utilità erogati dal Comune di Pombia, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nel costo a determinate situazioni economiche, ed in particolare:

- a) Servizi scolastici, quali refezione scolastica scuola materna, elementare e media, trasporto scolastico;
- b) Contributi per i soggiorni climatici per gli anziani, centri estivi;
- c) Altri servizi a domanda individuale ed ogni altra prestazione inerente funzioni che rientrino nelle finalità istituzionali del Comune di Pombia e che vengano, per decisione dell'organo comunale competente, esercitate dal Comune medesimo.

L'applicazione del presente Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune.

ART. 4
CRITERI DI APPLICAZIONE

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) Gradualità della contribuzione secondo criteri di equità, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) Adozione di metodologie di valutazione della condizione economica in applicazione del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000;
- c) Definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni che si avvalgano della facoltà di autocertificazione e del supporto operativo dell'Amministrazione Comunale o di eventuali soggetti convenzionati attraverso sistemi informatici per la gestione dei dati.

ART. 5
DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

I cittadini che vengono a trovarsi in condizioni economiche definite secondo i parametri individuati secondo i criteri di determinazione dell'ISEE, possono usufruire di tariffe agevolate, nei servizi individuati nel precedente art. 3 del presente Regolamento.

I parametri ISEE di accesso alle agevolazioni sono stabiliti annualmente dal Comune, in fase di determinazione dei costi e delle tariffe dei servizi medesimi.

ART. 6
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Il richiedente le prestazioni in forma agevolata di cui all'art. 2 del presente Regolamento, deve esibire la Dichiarazione Sostitutiva Unica della situazione economica del nucleo familiare – di seguito denominata DSU – redatta in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, e mediante l'impiego del modello contemplato dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Il richiedente le prestazioni in forma agevolata può esibire al Comune di Pombia la DSU di cui al comma 1, già presentata presso i soggetti previsti dalla legge (INPS o Centri di Assistenza Fiscale) oppure presentarla al Comune di Pombia stesso, che si avvale per la sua elaborazione della procedura informatica di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000.

ART. 7
CALCOLO DELL'ISEE

L'ISEE del richiedente le prestazioni in forma agevolata di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento, determinato con il procedimento individuato nel D. Lgs. n. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, e nel D.P.C.M. n. 242/2001, viene calcolato dal Comune di Pombia, qualora la DSU sia a questo presentata, avvalendosi della procedura informatica di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000.

Art. 8
MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI

Possono accedere alle prestazioni in forma agevolata di cui all'art. 3 del presente regolamento, coloro i quali sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Pombia, alla data della richiesta della prestazione stessa.

Per beneficiare delle prestazioni in forma agevolata di cui al predetto art. 3 del presente Regolamento, il richiedente deve disporre di un ISEE relativo al nucleo familiare di appartenenza che sia inferiore ai valori di soglia individuati ed aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Se la prestazione richiesta in forma agevolata inerisce un servizio per il quale è previsto il pagamento di una tariffa, il cittadino richiedente è esentato oppure partecipa al costo del servizio corrispondendo una tariffa differenziata, a seconda della fascia economica di appartenenza.

L'assegnazione o la concessione delle prestazioni in forma agevolata sono disposte dal Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione.

ART. 9
CONTROLLI

La Giunta Comunale adotta linee guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sulle DSU presentate o esibite dai richiedenti.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire penalmente il mendacio, il competente servizio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concesso, rivalendosi sui beneficiari per quelli già erogati.

Art. 10
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui gli Uffici Comunali vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza. I dati sono conservati con criteri di riservatezza già definiti con atti interni e con specifico riferimento alle prescrizioni stabilite dal Garante per la Privacy.

ART. 11
NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al D. Lgs. 31/03/1998, n. 109, così come modificato dal D. Lgs. 03/05/2000, n. 130, al D. Lgs. 04/04/2001, n. 242, al D.P.C.M. 18/05/2001 e, in genere, alla normativa vigente in materia.
